



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1974

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI TRE MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. DANIELE BASSI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 366 del 21 dicembre 2011, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Daniele Bassi, nato a Lugo (RA), il 2 luglio 1985;

VISTA la nota del 23 novembre 2020 (prot. Consob nn. 1191814 e 1191896 del 25 novembre 2020) con cui Crédit Agricole Italia S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte irregolarità da parte del Sig. Daniele Bassi, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 21 dicembre 2020 (prot. OCF n. 63221 di pari data) con la quale Consob – in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - ha trasmesso a questo Organismo, la sopra richiamata documentazione per lo svolgimento delle attività istruttorie di propria competenza;

VISTE le successive comunicazioni dell'8 marzo 2021 (prot. OCF n. 18577 del 10 marzo 2021) e del 14 luglio 2021 (prot. OCF n. 48858 del 16 luglio 2021) con cui il predetto Intermediario ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti concernenti l'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le comunicazioni dell'11 marzo 2021 (prot. OCF n. 18781 di pari data) e del 21 luglio 2021 (prot. OCF n. 49601 di pari data) con cui anche Finecobank S.p.A. ha trasmesso ulteriore documentazione concernente l'operato del Sig. Daniele Bassi;

VISTA la nota del 13 gennaio 2022 (prot. OCF n. 2096/22), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Daniele Bassi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, l'inosservanza dei canoni di correttezza, diligenza e trasparenza e, in particolare, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 158, comma 1, per aver:
 - contraffatto la firma della clientela;
 - perfezionato operazioni non autorizzate a valere sui rapporti dei clienti;
 - trasmesso all'intermediario documentazione contenente informazioni non rispondenti al vero;
- art. 159, comma 6, per aver ricevuto dai clienti e dai potenziali clienti forme di finanziamento;
- art. 159, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela;

RILEVATO che, con note 24 gennaio 2022 (prot. OCF nn. 4596 e 4598 di pari data), il consulente ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le successive note del 28 gennaio 2022 (prot. OCF nn. 5431 e 5440 di pari data), con cui rispettivamente l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla predetta istanza, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal consulente con nota del 10 febbraio 2022 (prot. OCF n. 10510 di pari data) a seguito della predetta nota del 28 gennaio 2022, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha riscontrato positivamente la motivata istanza di differimento del termine per il deposito di memorie difensive e documenti, presentata dall'interessato con la sopra menzionata nota del 24 gennaio 2022;

VISTA la Relazione finale per il Comitato di Vigilanza – trasmessa anche al consulente con nota del 14 giugno 2022 (prot. OCF n. 39142 di pari data) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le sopra menzionate violazioni e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal consulente con nota del 21 giugno 2022 (prot. OCF n. 41190 di pari data) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Daniele Bassi le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 3, 5 e 7 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma della clientela, comunicazione e trasmissione all'Intermediario di informazioni e documenti non corrispondenti al vero nonché in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate a valere sui rapporti di pertinenza della clientela;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 8, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'art. 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;
- per la violazione dell'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della relativa gravità che nella fattispecie non risulta particolarmente rilevante considerato che, dalle evidenze in atti, l'utilizzo di codici è intervenuto allo scopo di essere di ausilio alla clientela;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dell'Albo, in considerazione delle seguenti circostanze:
 - la condotta contraffattoria, ancorché aggravata dall'essere funzionale all'esecuzione di un'operazione di disinvestimento non autorizzata, presenta natura episodica, relativa ad un solo cliente;
 - la trasmissione di informazioni non rispondenti al vero all'intermediario – potenzialmente idonea a escludere o ritardare le comunicazioni tra la clientela e la Banca – ha avuto conseguenze di breve durata, in quanto, nel corso dell'*audit* interno, il consulente ha autonomamente riferito i nominativi dei clienti per i quali erano stati inseriti dati inesatti, rendendo così possibile una immediata e puntuale correzione;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- le condotte poste in essere dal consulente non risultano finalizzate al conseguimento di un vantaggio personale, anche di natura economica, del medesimo;
- con riguardo all'attività professionale svolta dal consulente, oltre al caso in esame, non risulta alcun precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione risulta posta in essere deliberatamente dal Sig. Daniele Bassi, il quale ha manifestato un atteggiamento collaborativo sia nell'ambito degli accertamenti di *Audit* condotti dall'Intermediario sia nell'ambito del presente procedimento;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Daniele Bassi nato a Lugo (RA), il 2 luglio 1985, è sospeso per un periodo di tre mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c*), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 21 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti